

Regno del Belgio
contro
Commissione delle Comunità europee

« Aiuti degli stati — Partecipazione al capitale
di un'impresa — Prerogative della difesa »

Massime

- 1. Aiuti concessi dagli stati — Nozione — Aiuti sotto forma di prestiti o di partecipazione al capitale — Modalità irrilevanti ai fini dell'art. 92 del trattato — Partecipazione al capitale — Criteri di valutazione — Situazione dell'impresa rispetto al mercato privato dei capitali (Trattato CEE, art. 92)*
- 2. Aiuti concessi dagli stati — Pregiudizio per gli scambi fra Stati membri — Lesione della concorrenza (Trattato CEE, art. 92, n. 1)*
- 3. Diritto comunitario — Principi — Prerogative della difesa — Applicazione ai procedimenti amministrativi dinanzi alla Commissione — Portata*

1. Il trattato riguarda gli aiuti concessi dagli stati o mediante risorse di stato « sotto qualsiasi forma ». Ne consegue che non si può fare una distinzione di principio a seconda che l'aiuto venga concesso sotto forma di prestiti o sotto forma di partecipazione al capitale dell'impresa. Entrambe queste forme di aiuto sono colpite dal divieto dell'art. 92 del trattato qualora ne ricorrano i presupposti.

Onde accertare se la partecipazione al capitale di un'impresa abbia la natura di aiuto statale, è opportuno applicare il criterio basato sulle possibilità per l'impresa di procurarsi le somme in questione sul mercato privato dei capitali. Nell'ipotesi dell'impresa la quasi totalità del cui capitale sociale sia nelle mani delle pubbliche autorità, si deve in particolare valutare se, in circostanze analoghe, un socio pri-

vato, basandosi sulle possibilità di reddito prevedibili, astrazione fatta da qualsiasi considerazione di carattere sociale o di politica regionale o settoriale, avrebbe effettuato il conferimento di capitale.

2. L'accertamento che l'impresa esportava circa il 40% della produzione negli altri Stati membri, che il mercato era caratterizzato da eccesso di capacità produttiva e che in questo contesto la sovvenzione attribuita all'impresa aveva l'effetto di ridurre i suoi oneri finanziari rispetto a quelli dei concorrenti consentiva alla Commissione di concludere, in mancanza di qualsiasi indicazione in senso contrario, che la sovvenzione pregiudicava gli scambi fra Stati membri ed alterava o minacciava di alterare la concorrenza ai sensi dell'art. 92, n. 1, del trattato.
3. Il rispetto delle prerogative della difesa in qualsiasi procedimento instaurato a ca-

rico di una persona e che possa sfociare in un atto per essa lesivo costituisce un principio fondamentale di diritto comunitario e va garantito anche se non vi è alcuna normativa che riguardi il procedimento in questione. Questo principio esige che la persona a carico della quale la Commissione ha avviato un procedimento amministrativo sia posta in grado, durante detta procedura, di manifestare efficacemente il proprio punto di vista sulla realtà e sulla pertinenza dei fatti e delle circostanze addebitate e sui documenti di cui si è servita la Commissione per suffragare le proprie asserzioni circa l'esistenza di una trasgressione del diritto comunitario. Qualora l'interessato non sia stato in grado di commentare dei documenti contenenti informazioni coperte dal segreto commerciale, la Commissione, nel provvedimento, non può tener conto di tali informazioni.

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE CARL OTTO LENZ del 16 aprile 1986 *

*Signor Presidente,
signori Giudici,*

A — La controversia odierna verte sulla questione se la sottoscrizione di un aumento di capitale di un'impresa industriale da parte di un ente statale possa considerarsi un aiuto ai sensi dell'art. 92 del trattato CEE.

1. L'industria meccanica Meura SA veniva fondata nel 1845 a Tournai (Belgio). Fino al fallimento, nel gennaio del 1986, essa ha

prodotto prevalentemente impianti per l'industria alimentare, in particolare barili per la conservazione della birra. Inoltre il programma produttivo della società comprendeva generatori di vapore ed altri prodotti dell'industria meccanica.

a) L'impresa, che aveva conosciuto le prime difficoltà già nel 1974, alla *fine del 1978* aveva subito perdite per 95 milioni di BFR. Poiché la banca cui soleva rivolgersi,

* Traduzione dal tedesco.